

# STATUTO

## SINAPE - CLACS - CISL

Approvato dal 1° Congresso Nazionale - Firenze 8 Giugno 1996

Approvato dal 2° Congresso Nazionale - Firenze 28 Aprile 2001



### ARTICOLO 1

1) IL PRESENTE ATTO COSTITUISCE LO STATUTO DEL SINDACATO DI CATEGORIA DEI CONSULENTI OPERATORI DELL'AGOPUNTURA, DELL'ERBORISTERIA, DELLA PRANOTERAPIA, DELLA BIOPLASMOLOGIA, DELLA NATUROPATIA E DELLE DISCIPLINE UMANISTICHE FILOSOFICHE, ASSUMENDO LA DENOMINAZIONE S.I.N.A.P.E. (SINDACATO ITALIANO NATUROPATIA AGOPUNTURA PRANOTERAPIA ERBORISTERIA) CON SEDE SOCIALE IN ROMA ALLA VIA NIZZA, N°53.

2) IL S.I.N.A.P.E. ALLA LUCE DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 460 DEL 4-12-1997 SUL NON PROFIT, FA PROPRI I QUATTRO PUNTI SOTTO INDICATI, RIGUARDANTI LA NUOVA NORMATIVA:

A) IL DIVIETO DI DISTRIBUIRE, ANCHE IN MODO INDIRECTO, UTILI O AVANZI DI GESTIONE, NONCHE' FONDI, RISERVE O CAPITALI DURANTE LA VITA DELL'ASSOCIAZIONE, SALVO CHE LA DESTINAZIONE O LA DISTRIBUZIONE NON SIANO IMPOSTE DALLA LEGGE.

B) L'OBBLIGO DI DEVOLVERE IL PATRIMONIO DELL'ENTE, IN CASO DI SUO SCIOGLIMENTO PER QUALUNQUE CAUSA, AD ALTRA ASSOCIAZIONE CON FINALITA' ANALOGHE O AI FINI DI PUBBLICA UTILITA' E SALVO DIVERSA DESTINAZIONE IMPOSTA DALLA LEGGE.

C) L'OBBLIGO DI REDIGERE E DI APPROVARE ANNUALMENTE UN RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO SECONDO LE DISPOSIZIONI STATUTARIE.

D) L'INTRASMISSIBILITA' DELLA QUOTA O CONTRIBUTO ASSOCIATIVO AD ECCEZIONE DEI TRASFERIMENTI A CAUSA DI MORTE, E LA NON RIVALUTABILITA' DELLA STESSA.

### ARTICOLO 2

II S.I.N.A.P.E. HA I SEGUENTI SCOPI:

1) TUTELA E RAPPRESENTA GLI OPERATORI ADERENTI PER TUTTO QUANTO POSSA ATTENERE GLI INTERESSI DI NATURA ECONOMICA, GIURIDICA E MORALE NEI CONFRONTI DEI PUBBLICI POTERI E DEI TERZI DI QUALSIASI GENERE.

2) REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI UTILITA' COLLETTIVA COMUNQUE COLLEGATI ALL'ATTIVITA' SOPRA ELENcata

3) ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE - FISCALE- MUTUALISTICA E PREVIDENZIALE DEL LAVORO.

### ARTICOLO 3

II S.I.N.A.P.E. , E AUTONOMO, DA QUALSIASI ORGANIZZAZIONE POLITICA E ASSOCIAZIONI CON FINI ANALOGHI.

### ARTICOLO 4

II S.I.N.A.P.E. ADERISCE AL CLACS-CISL CON TUTTI GLI OBBLIGHI CONSEQUENZIALI.

### ARTICOLO 5

POSSONO ESSERE ISCRITTI AL S.I.N.A.P.E. CLACS-CISL TUTTI GLI OPERATORI CHE ESERCITANO LE ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 1, E CHE SVOLGONO LA PROPRIA ATTIVITA' REGOLARMENTE, PIU' GLI ISCRITTI SIMPATIZZANTI.

### ARTICOLO 6

SONO SOCI DEL S.I.N.A.P.E. CLACS-CISL., TUTTI GLI ISCRITTI IN POSSESSO DELLA TESSERA C.I.S.L. CON L'EMBLEMA C.L.A.C.S., RILASCIATA DALLA SEGRETERIA NAZIONALE.

#### ARTICOLO 7

SOLO I SOCI OPERATORI POSSONO ACCEDERE ALLE CARICHE DIRETTIVE DEL S.I.N.A.P.E - CLACS-CISL, ALLA SOLA CONDIZIONE DI AVERE UN'ANZIANITÀ DI ASSOCIAZIONE DI ALMENO UN ANNO.

#### ARTICOLO 8

PER QUANTO RIGUARDA L'INCOMPATIBILITÀ FRA LE CARICHE SINDACALI, NONCHÉ TRA CARICHE SINDACALI E CARICHE POLITICHE, SI FA RIFERIMENTO ALLE NORME DELLO STATUTO C.I.S.L.

#### ARTICOLO 9

LO SCIoglimento DEL S.I.N.A.P.E. CLACS-CISL PUÒ' ESSERE DELIBERATO SOLO DAL CONGRESSO CON LA MAGGIORANZA QUALIFICATA DEI DUE TERZI .

#### ARTICOLO 10

PER QUANTO NON PREVISTO DAL PRESENTE STATUTO, SI FA RIFERIMENTO AL CODICE CIVILE PER QUANTO ATTIENE ALLE ASSOCIAZIONI

#### ARTICOLO 11

SONO ORGANI DEL S.I.N.A.P.E. CLACS-CISL,

- A) IL CONGRESSO
- B) IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
- C) IL COMITATO ESECUTIVO
- D) IL SEGRETARIO GENERALE
- E) LA SEGRETERIA
- F) IL PRESIDENTE
- G) IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

#### ARTICOLO 12

IL CONGRESSO E' COSTITUITO DAI DELEGATI DELLE STRUTTURE REGIONALI SECONDO LE NORME DETTATE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE; PARTECIPANO DI DIRITTO AL CONGRESSO, SE NON DELEGATI, I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE USCENTE E I COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI .

#### ARTICOLO 13

IL CONGRESSO SI RIUNISCE IN VIA ORDINARIA OGNI 4 ANNI, E IN VIA STRAORDINARIA OGNIVOLTA CHE LO RITENGA NECESSARIO IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE, SE LA MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI COMPONENTI NE FACCIA RICHIESTA

#### ARTICOLO 14

SONO DI COMPETENZA DEL CONGRESSO :

- A) DELIBERARE IN MERITO A TUTTE LE QUESTIONI INERENTI ATTIVITÀ E ORDINAMENTO DEL SINDACATO
- B) L'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO MORALE E FINANZIARIO DEL SINDACATO
- C) L'ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
- D) LE DELIBERE SULLE MODIFICHE DELLO STATUTO

E) DECIDERE SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA DAL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE, E IN ULTIMA ISTANZA SU OGNI RICORSO IN MATERIA DI ESPULSIONE E RADIAZIONE.

IL PRESIDENTE DEL CONGRESSO E' ELETTO DAL CONGRESSO STESSO.

LE DELIBERE, SALVO QUELLE PER LE QUALI IL PRESENTE STATUTO RICHIEDE LA MAGGIORANZA QUALIFICATA, SONO ADOTTATE A MAGGIORANZA SEMPLICE.

#### ARTICOLO 15

IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE E' L'ORGANO MASSIMO DELIBERANTE TRA UN CONGRESSO E L'ALTRO.

I MEMBRI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DURANO IN CARICA 4 ANNI E POSSONO ESSERE RIELETTI. OVE, PER QUALSIASI RAGIONE, SI DETERMINI UNA VACANZA FRA I MEMBRI ELETTI DEL CONSIGLIO, ESSA SARA' RICOPERTA DA CHI IN GRADUATORIA CONGRESSUALE HA IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI DOPO L'ULTIMO ELETTO.

CIASCUN MEMBRO DEL CONSIGLIO HA DIRITTO AD UN VOTO.

I MEMBRI DEL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI, PARTECIPANO ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE, SENZA DIRITTO DI VOTO.

PER LA VALIDITÀ DELLE SEDUTE E' NECESSARIA, IN PRIMA CONVOCAZIONE LA PRESENZA DELLA META' PIÙ UNO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO ; IN SECONDA CONVOCAZIONE ( CHE PUÒ ESSERE STABILITA AD UN'ORA DI DISTANZA DALLA PRIMA), LA RIUNIONE SARA' VALIDA, PURCHÉ IL NUMERO DEI PRESENTI NON SIA INFERIORE AD UN QUARTO DEI COMPONENTI.

PER LA VALIDITÀ DELLE DELIBERE, OCCORRE LA MAGGIORANZA SEMPLICE DEI PRESENTI. LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DOVRA' ESSERE EFFETTUATA CON UN PREAVVISO DI QUINDICI GIORNI. IN CASO DI COMPROVATA URGENZA, IL PREAVVISO POTRÀ ESSERE DI SOLI CINQUE GIORNI.

GLI AVVISI DI CONVOCAZIONE, DEVONO CONTENERE L'INDICAZIONE DEL LUOGO, GIORNO E ORA DELLA RIUNIONE E GLI ARGOMENTI DA TRATTARE.

IL CONSIGLIO DEVE RIUNIRSI ALMENO TRE VOLTE ALL'ANNO IN VIA ORDINARIA E , IN VIA STRAORDINARIA OGNI VOLTA CHE LA SEGRETERIA NAZIONALE LO RITENGA NECESSARIO.

#### ARTICOLO 16

SONO COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE :

A) L'ELEZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE E, SE LO RITIENE NECESSARIO, DEL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO, CON SUCCESSIVE VOTAZIONI I RESTANTI MEMBRI DELLA SEGRETERIA NAZIONALE, IL COMITATO ESECUTIVO E IL PRESIDENTE.

B) DELIBERA SUI RENDICONTI ANNUALI MORALI E FINANZIARI PRESENTATI DALLA SEGRETERIA E SUL BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO DEL SINDACATO

C) LE PROPOSTE DI MODIFICHE ALLO STATUTO DA SOTTOPORRE AL CONGRESSO E LA SUA PRONUNCIA SULLA PRESENTAZIONE AL CONGRESSO DELLE PROPOSTE DI MODIFICHE PROVENIENTI DALLE SEGRETERIE REGIONALI.

D) LA PROMOZIONE DEGLI INDIRIZZI DI MASSIMA ATTIVITÀ SINDACALE ED ORGANIZZATIVE DEL .S.I.N.A.P.E CLACS-CISL, SULLA BASE DELLE DELIBERE CONGRESSUALI.

E) LA CONVOCAZIONE DEL CONGRESSO NAZIONALE ORDINARIO.

F) L'ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI.

#### ARTICOLO 17

IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE, HA FACOLTÀ DI COOPTARE AL PROPRIO INTERNO, CON DELIBERA ADOTTATA DALLA MAGGIORANZA DEI DUE TERZI, NUOVI MEMBRI NEL LIMITE MASSIMO DI UN QUINTO DEI COMPONENTI ELETTI DAL CONGRESSO.

#### ARTICOLO 18

IL COMITATO ESECUTIVO E COMPOSTO DALLA SEGRETERIA NAZIONALE, DALLA PRESIDENZA E DA DUE/TRE MEMBRI DEL CONSIGLIO NAZIONALE.

ESSO E' L'ORGANO POLITICO ORGANIZZATIVO DI COLLEGAMENTO TRA SEGRETERIA E CONSIGLIO NAZIONALE.

AD ESSO SPETTA INOLTRE IL COMPITO DI STABILIRE GLI EVENTUALI EMULAMENTI E RIMBORSI DEI VARI ORGANI STATUTARI.

#### ARTICOLO 19

IL SEGRETARIO GENERALE HA LA RAPPRESENTANZA LEGALE DEL S.I.N.A.P.E. CLACS-CISL, CONVOCA IL CONSIGLIO NAZIONALE, CONVOCA E PRESIEDE LA SEGRETERIA E L'ESECUTIVO.

IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SEGRETARIO GENERALE, LE SUE FUNZIONI SONO ESERCITATE DAL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO, SE ELETTO, O DA UN COMPONENTE DELLA SEGRETERIA NAZIONALE INDICATO DAL SEGRETARIO GENERALE; IN CASO DI CARENZA D'INDICAZIONE, LA SEGRETERIA NAZIONALE SOSTITUIRÀ IL SEGRETARIO GENERALE

#### ARTICOLO 20

LA SEGRETERIA NAZIONALE E' COMPOSTA DAL SEGRETARIO GENERALE, DAL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO, SE NOMINATO, E DAI SEGRETARI NAZIONALI ELETTI CON VOTAZIONI SUCCESSIVE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

ESSA RAPPRESENTA IL SINDACATO NEI CONFRONTI DEI TERZI E DELLA PUBBLICA AUTORITÀ, ASSICURA IL NORMALE FUNZIONAMENTO DEL SINDACATO ATTUANDO LE DECISIONI DEGLI ORGANI DELIBERANTI.

LE SUE DECISIONI SONO PRESE A MAGGIORANZA.

LA SEGRETERIA NAZIONALE PREPARA, PRIMA DI OGNI CONSIGLIO/CONGRESSO, UNA RELAZIONE MORALE FINANZIARIA E ORGANIZZATIVA DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE; PROVVEDE ALL'AMMINISTRAZIONE DEL SINDACATO SOTTO LA DIRETTA RESPONSABILITÀ DEL SEGRETARIO GENERALE; INFINE PREVEDE AL SUO INTERNO, ALLA DISTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI ESECUTIVI.

#### ARTICOLO 21

IL PRESIDENTE E' ELETTO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE E DURA IN CARICA QUATTRO ANNI, PUÒ ESSERE RIELETTO

EGLI E' GARANTE DELLO STATUTO, PRESIEDE IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE E FA' PARTE DELL'ESECUTIVO.

#### ARTICOLO 22

IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI E' L'ORGANO DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO DEL SINDACATO ED E' COMPOSTO DA TRE MEMBRI EFFETTIVI PIÙ DUE MEMBRI SUPPLENTI, ELETTI DAL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE, NON POSSONO FAR PARTE DEL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI I MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

AL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI SPETTA :

- A) PARTECIPARE, SENZA DIRITTO DI VOTO, ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE;
- B) ESPRIMERE LE PROPRIE OSSERVAZIONI SUI BILANCI PREVENTIVI E CONSUNTIVI;
- C) ESERCITARE IL CONTROLLO AMMINISTRATIVO E REVISIONARE LA CONTABILITÀ DEL SINDACATO.

#### ARTICOLO 23

IL MEMBRO DEI VARI ORGANI STATUTARI CHE NON PARTECIPA PER PIÙ DI TRE VOLTE CONSECUTIVAMENTE, ALLE RIUNIONI DEL PROPRIO ORGANO, DECADE AUTOMATICAMENTE DALLA CARICA.

LA DECADENZA VIENE SANCITA DALL'ORGANO DI APPARTENENZA E LA SEGRETERIA NAZIONALE NE DA' COMUNICAZIONI ALL'INTERESSATO.

#### ARTICOLO 24

II S.I.N.A.P.E. CLACS-CISL E' ARTICOLATO SU BASE REGIONALE E I SINDACATI MEDESIMI, POSSONO ORGANIZZARSI NEL RISPETTO DEL PRESENTE STATUTO.

#### ARTICOLO 25

GLI ORGANI DEI SINDACATI REGIONALI SONO :

- A) IL CONGRESSO REGIONALE

B) IL CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE

C) LA SEGRETERIA REGIONALE

#### ARTICOLO 26

IL PATRIMONIO DEL SINDACATO NAZIONALE E' COSTITUITO DAI SEGUENTI ELEMENTI:

A) LE ATTREZZATURE CENTRALI E PERIFERICHE;

B) DA TUTTI I MOBILI ED IMMOBILI AD ESSO PERVENUTI PER QUALSIASI TITOLO O CAUSA E, OVUNQUE SIANO DISLOCATI;

I PROVENTI SONO COSTITUITI DALLE QUOTE DI ISCRIZIONE AL SINDACATO SECONDO L'IMPORTO STABILITO DALLA SEGRETERIA NAZIONALE ANNO PER ANNO, PIÙ TUTTI I LASCITI E LE DONAZIONI .

#### ARTICOLO 27

IL SINDACATO NAZIONALE RISPONDE UNICAMENTE DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE DAL SEGRETARIO GENERALE PRO-TEMPORE, CHE LEGITTIMAMENTE LO RAPPRESENTA DI FRONTE AI TERZI E ALLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE.

LE ORGANIZZAZIONI REGIONALI, RISPONDONO DELLE OBBLIGAZIONI DA ESSE CONTRATTE E NON POTRANNO, PER LA RAGIONE CHE ADERISCONO AL SINDACATO NAZIONALE, CHIEDERE DI ESSERE SOLLEVATE DALLE LORO STESSE OBBLIGAZIONI.

#### ARTICOLO 28

LA SEGRETERIA NAZIONALE, HA FACOLTÀ DI EFFETTUARE, ATTRAVERSO I SUOI UFFICI, CONTROLLI O ISPEZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO, SINDACALE ED ORGANIZZATIVO, NEI RIGUARDI DELLE STRUTTURE PERIFERICHE A QUALSIASI LIVELLO.

NEI CASI DI GRAVE VIOLAZIONE DELLO STATUTO S.I.N.A.P.E. CLACS-CISL SU SCELTE FONDAMENTALI DI CARATTERE POLITICO, SINDACALE, NONCHÉ DI MANCATO RISPETTO DELLE NORME SUL TESSERAMENTO E SULLA CONTRIBUZIONE, LA SEGRETERIA NAZIONALE PUÒ DISPORRE LO SCIoglIMENTO DEGLI ORGANI DELLA STRUTTURA INADEMPIENTE, CON DECISIONE PRESA A MAGGIORANZA DI ALMENO DUE TERZI DEI PRESENTI, E PUÒ NOMINARE UN COMMISSARIO.

CON LE STESSE MODALITÀ, PER PERIODI TRANSITORI, LA SEGRETERIA NAZIONALE PUÒ NOMINARE LA REGGENZA DI STRUTTURE PERIFERICHE.

Sindacato Italiano Naturopatia Agopuntura Pranoterapia